

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

**PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS 50/2016 AVENTE AD OGGETTO LA SOTTOSCRIZIONE
DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER IL SERVIZIO DI
CAMPIONAMENTO, ANALISI CHIMICA E MERCEOLOGICA DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
E TERRE - CIG 7420299073**

CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI S.P.A.

Sede legale: S.P. 7 di Piantravigne - 52028 Terranuova Bracciolini (AR) - **Sede amministrativa:** Via Lungarno 123 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR)
Tel. 055 9737161 - Fax 055 9737124 - Email: info@csaimpanti.it - Posta elettronica certificata: segreteria@pec.csaimpanti.it - P.IVA 01861020517

SGS Italia certifica i nostri sistemi di gestione secondo gli standard ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001



PARTE 1 DESCRIZIONE DELL'APPALTO

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto in oggetto è teso all'individuazione di più operatori economici con i quali stipulare, ex art 54, comma 4, D.Lgs 50/2016 un accordo quadro per l'esecuzione del servizio analisi chimiche e merceologiche, nonché di campionamento da effettuarsi a cura di soggetti in possesso dell'accreditamento ISO 17025 del campionamento rifiuti secondo la norma UNI 10802:2013, di rifiuti speciali non pericolosi e terre ai fini della:

- valutazione della classificazione del rifiuto ai sensi del D.Lgs 152/06 part IV e smi, del Regolamento UE 1357/14, del Regolamento UE 1342/14 e della Decisione 2014/955/UE nonché la valutazione funzionale allo smaltimento in base al DM 27/09/2010 e al D.Lgs 36/03 in discarica per rifiuti non pericolosi;
- determinazione della conformità a quanto previsto dal DM 05/02/1998 e s.m.i. per l'avviamento a recupero del rifiuto;
- determinazione della conformità di terreno alla tabella 1 colonna A/B allegato 5 parte IV del D.Lgs 152/06 e smi. e test di cessione, secondo le modalità del DM 05/02/1998, per la verifica dei limiti previsti per le acque sotterranee tab 2 allegato 5 parte IV del D.Lgs 152/06 e smi.
- determinazione della composizione merceologica del rifiuto secondo la metodica operativa riportata nel manuale ISPRA Nr. 145/2016

Il campionamento, secondo la norma UNI 10802, avrà luogo presso l'impianto di discarica di Casa Rota gestito dalla CSAI SPA nel Comune di Terranuova Bracciolini (AR) e presso i singoli produttori dei rifiuti e delle terre da scavo ovunque ubicati .

ART. 2. IMPORTO DELL'APPALTO:

L'importo annuo presunto e soggetto a ribasso d'asta per le prestazioni richieste è pari a euro 252.430,00 (duecentocinquantaduemilaquattrocentotrenta/00. L'importo presunto per l'intero periodo contrattuale ammonta ad euro 757.290,00 (settecentocinquantasettemiladuecentonovanta/00) precisando, ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 e smi, che gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a € 9.000,00 (novemila/00), oltre IVA come per legge, per complessive **euro 766.290,00** (settecentosessantaseimiladuecentonovanta/00) comprensivo di tutti gli oneri diretti ed indiretti connessi al campionamento ed allo svolgimento delle analisi.

L'importo annuo dell'appalto è ripartito in:

- **Servizio analisi chimiche** (servizio principale) per Euro/anno 198.380,00 euro (595.140,00 euro per il triennio) soggetti a ribasso, ribasso che sarà calcolato sulla

CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI S.P.A.

Sede legale: S.P. 7 di Piantravigne - 52028 Terranuova Bracciolini (AR) - **Sede amministrativa:** Via Lungarno 123 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR)
Tel. 055 9737161 - Fax 055 9737124 - Email: info@csaimpanti.it - Posta elettronica certificata: segreteria@pec.csaimpanti.it - P.IVA 01861020517

base della offerta a prezzi unitari predisposta da ciascun concorrente compilando le tabelle “servizio analisi” secondo il modello dell’offerta fornito a base di gara.

- **Servizio di Campionamento** (servizio secondario) per Euro/anno 54.050 (162.150 euro per il triennio) soggetti a ribasso. Tale importo costituisce una stima effettuata sulla base dei costi storici sostenuti fino ad oggi dalla stazione appaltante; rispetto al servizio di campionamento e non essendo possibile ipotizzarne un numero, viene chiesto ai concorrenti di quotare la “tabella servizio di campionamento”, secondo il modello dell’offerta fornito a base di gara, per le seguenti voci:
 - ribasso sul costo di un singolo campionamento in discarica a Casa Rota (base di gara €/campionamento 150);
 - ribasso sul costo di un singolo campionamento presso altri siti di produzione rifiuti in un raggio di 150 km da Casa Rota (base di gara €/campionamento 300);
 - ribasso sul costo di un singolo campionamento presso altri siti di produzione rifiuti in un raggio di 250 km da Casa Rota (base di gara €/campionamento 350);
 - ribasso sul costo di un singolo campionamento presso altri siti di produzione rifiuti in un raggio di 350 km da Casa Rota (base di gara €/campionamento 400);
 - ribasso sul costo di un singolo campionamento presso altri siti di produzione rifiuti in un raggio di 450 km da Casa Rota (base di gara €/campionamento 450);
 - ribasso sul costo di un singolo campionamento presso altri siti di produzione rifiuti oltre 450 km da Casa Rota (base di gara €/campionamento 500);

Ai sensi dell’art. 23 del D. lgs. 50/2016 e smi la Stazione Appaltante ha individuato quale incidenza media del costo della manodopera per l’intero rapporto contrattuale la percentuale del 27 per cento tenendo conto quale CCNL quello dei chimici.

Di seguito si riporta l’elenco delle analisi poste a base di gara con le quantità presunte nel triennio:

N.	PARAMETRO	QUANTITA' PRESUNTA ANNO	QUANTITA' PRESUNTA TRIENNIO
1	LISTA 1	220	660
2	POPS	130	390
3	AMIANTO	120	360
4	I.R.D. potenziale	15	45
5	LISTA 2	20	60
6	LISTA 3	20	60
7	LISTA 4	10	30

8	MERCEOLOGICA	30	90
9	PROVA HP14	5	15

Il prezzo offerto per le voci Lista n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e POPS sarà da intendersi comprensivo di tutti i parametri previsti in dette liste

L'importo posto a base di gara, così come sopra determinato, è meramente indicativo, con la conseguenza che all'appaltatore non viene garantito da CSAI il raggiungimento di un corrispettivo minimo annuo, ma soltanto il pagamento del servizio effettivamente svolto; ne consegue che i sottoscrittori dell'Accordo Quadro si assumono l'alea connessa al raggiungimento dell'importo sopra indicato, rinunciando fin da ora a qualsiasi richiesta di danni o indennizzi nei confronti di CSAI qualora lo stesso non venisse raggiunto.

Rimane fermo che, in base a specifiche esigenze e necessità riscontrate, la stazione appaltante potrà richiedere l'analisi rispetto a qualsiasi altro parametro necessario a garantire l'accettazione dei rifiuti in discarica, anche se non compresa nel predetto elenco posto a base di gara; in tal caso sarà inviata una richiesta di prezzo a tutti gli aderenti all'accordo quadro e l'analisi sarà svolta dal soggetto che risulterà aver offerto il prezzo più basso.

ART. 3. DURATA DELL'ACCORDO

La durata dell'accordo quadro è pari ad un anno decorrente dalla data di stipula del contratto o dalla diversa data di inizio dell'esecuzione del servizio laddove precedente. Sono previsti ulteriori due anni di eventuale rinnovo dell'accordo agli stessi prezzi e condizioni. La durata potrà essere prorogata da CSAI agli stessi patti, prezzi e condizioni per ulteriori due anni, con preavviso di tre mesi rispetto alla scadenza naturale; l'eventuale decisione di CSAI di prorogare il contratto è vincolante per l'aggiudicatario. Per l'ipotesi in cui CSAI decidesse di non prorogare il contratto, nessuna richiesta o pretesa potrà essere avanzata dall'aggiudicatario.

Ad ogni modo la Stazione Appaltante si riserva il diritto di prorogare agli stessi patti e condizioni il contratto fino all'individuazione del nuovo fornitore.

ART. 4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – MODALITA' INDIVIDUAZIONE MIGLIORE OFFERTA –INDIVIDUAZIONE COEFFICIENTI

4.1. - Criterio di aggiudicazione. A norma dell'art. 95 co. 10 bis del D. Lgs 50/2016, il presente appalto sarà aggiudicato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L'offerta verrà valutata con il metodo aggregativo compensatore, su un punteggio massimo complessivo di 100 punti, ripartito in 70 punti all'offerta tecnica e 30 punti all'offerta economica, ponderato sulla base degli elementi e dei punteggi indicati nella seguente tabella:

OFFERTA TECNICA COMPONENTE QUALITATIVA - MASSIMO 15 PUNTI
--

T.1	Personale operativo impiegato per campionamento, organizzazione e tempi di intervento	0-15
Critério Motivazionale	Rispetto al requisito T.1, al fine di valutare la migliore offerta occorre tener conto del numero e della qualifica del personale impiegato, con particolare riferimento ad attestati di formazione alla norma UNI 10802:2013, dell'organizzazione del servizio di analisi e dei tempi minimi di intervento garantiti a partire dalla richiesta .	
OFFERTA TECNICA COMPONENTE QUANTITATIVA – MASSIMO 55 PUNTI		
T.2	Possesso accreditamento ISO 17025 su maggior numero di prove tra quelle indicate nel Capitolato limitatamente alle matrici di interesse.	0-40
T.3	Riduzione unica media dei tempi di restituzione certificati analitici	0-10
T.4	Possesso della certificazione OHSAS 18001 con scopo conforme all'oggetto della presente gara (attività di Progettazione ed erogazione di servizi di campionamento per analisi chimiche).	0-5
COMPONENTE PREZZO - MASSIMO 30 PUNTI		
E.1	Ribasso unico medio	0-30

Si evidenzia che non saranno accettate e considerate condizioni peggiorative del servizio rispetto (i) agli standard minimi specificati sul presente capitolato che hanno carattere prescrittivo, nonché (ii) alle modalità e i termini di esecuzione del servizio. In caso di condizioni peggiorative al relativo sub criterio sarà assegnato il punteggio 0 (zero), fermo restando l'obbligo del concorrente, in caso di aggiudicazione, di rispettare gli standard minimi previsti a gara.

Per quanto riguarda la riduzione dei tempi di restituzione dei certificati analitici, viene richiesto ai concorrenti di compilare la tabella del modello allegato denominata "riduzione tempi" e indicare la riduzione dei tempi rispetto alle indicazioni minime previste nel capitolato.

Ciascuna componente di analisi incide in modo diverso sul valore complessivo del servizio posto a base di gara e le diverse riduzioni offerte daranno luogo ad una riduzione unica ottenuta della media pesata delle riduzioni offerti da ciascun concorrente secondo i pesi attribuiti nella seguente tabella:

RIDUZIONE TEMPI RESTITUZIONE ANALISI	T(i)
LISTA 1	40
POPS	30
AMIANTO	3
I.R.D. potenziale	15
LISTA 2	5
LISTA 3	3
LISTA 4	1
MERCEOLOGICA	2
PROVA HP14	1

Si specifica che la riduzione unica media dei tempi di restituzione certificati analitici viene calcolata esclusivamente ai fini dell'assegnazione del punteggio per la componente di quantitativa T.3 e pertanto sono da considerarsi invariati ai fini contrattuali le singole riduzioni offerte su ciascuna tipologia di analisi.

Per quanto riguarda la componente economica ai concorrenti viene richiesto di compilare le tabelle del modello allegato denominate "servizio di campionamento" e "servizio analisi" e indicare i ribassi sulle diverse componenti di spesa.

Ciascuna componente di spesa incide in modo diverso sul valore complessivo del servizio posto a base di gara e i diversi ribassi offerti daranno luogo ad un ribasso unico ottenuto della media pesata dei ribassi offerti da ciascun concorrente secondo i pesi attribuiti nella seguente tabella:

COMPONENTI DI SPESA	P(i)
LISTA 1	50
POPS	10
AMIANTO	10
I.R.D. potenziale	4
LISTA 2	3
LISTA 3	2
LISTA 4	1
MERCEOLOGICA	3
PROVA HP14	1
Campionamento in discarica a Casa Rota	6
Campionamento presso altri siti di produzione < 150 km	4
Campionamento presso altri siti di produzione >150 km e < 250 km	3
Campionamento presso altri siti di produzione > 250 km e < 350 km	1
Campionamento presso altri siti di produzione > 350 km e < 450 km	1

Campionamento presso altri siti di produzione > 450 km	1
--	---

Si evidenzia che il ribasso unico medio viene calcolato esclusivamente ai fini dell'assegnazione del punteggio per la componente di prezzo E.1 e pertanto sono da considerarsi invariati ai fini contrattuali i singoli ribassi offerti su ciascuna componente di spesa della tabella "servizio di campionamento" e "servizio di analisi" presenti sul modello dell'offerta economica.

4.2 – Individuazione migliore offerta. L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato utilizzando la seguente formula:

$$P(i) = \sum_n [W_i * V(x)_i]$$

Dove:

P(i) rappresenta il punteggio attribuito all'offerta x;

n è il numero degli elementi oggetto di valutazione;

W_i è il punteggio massimo (peso) attribuito ad ogni criterio e o sub criterio di valutazione;

V(x) il coefficiente della prestazione dell'offerta x rispetto al singolo elemento di valutazione (i) variabile tra zero e uno.

La migliore offerta sarà quella che otterrà, sulla base della predetta formula, il maggior punteggio.

Ai fini del calcolo dei ribassi percentuali, dei coefficienti e dei punteggi si terrà conto di tre cifre decimali.

4.3 – Individuazione coefficienti. I Coefficienti V(x) sono così determinati:

A) per il criterio qualitativo T.1, mediante trasformazione in coefficienti variabili tra zero e uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il metodo del «confronto a coppie», mediante matrice triangolare.

Ciascun Commissario confronta l'offerta proposta da ogni concorrente rispetto al singolo criterio esaminato e indica quale offerta preferisce e il grado di preferenza variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 – preferenza minima; 3 – preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 – preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi.

Una volta terminati i «confronti a coppie» tra ogni sub criterio, si sommano i punti attribuiti ad ogni concorrente criterio da parte di tutti i commissari; tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, attribuendo il coefficiente uno alla somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie conseguite dagli altri concorrenti.

Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del confronto a coppie, al criterio di valutazione è attribuito un punteggio coefficiente, variabile tra 0 (zero) e 1 (uno),

da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Coefficiente
Eccellente	1,0
Ottimo	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Modesto	0,2
Assente o irrilevante	0,0

Terminata la procedura discrezionale di attribuzione dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti al criterio di valutazione da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

B) per il criterio quantitativo T.2, sulla base della seguente formula:

$$V(x) = Cx/C_{max}$$

dove:

V(x): è il coefficiente tra 0 e 1 assegnato al concorrente x;

Cx: è il numero di parametri certificati ISO17025 dal concorrente x;

Cmax: è il numero massimo di parametri certificati ISO 17025 offerto in gara;

C) per il criterio quantitativo T.3,

Premesso:

i) che ai concorrenti viene richiesto di indicare riduzioni di tempo differenti su diverse tipologie di analisi;

ii) che ciascun tipo di analisi incide in modo diverso sui tempi complessivi di restituzione dei certificati analitici secondo i punteggi definiti nella seguente tabella:

RIDUZIONE TEMPI RESTITUZIONE ANALISI	T(i)
LISTA 1	40
POPS	30
AMIANTO	3
I.R.D. potenziale	15
LISTA 2	5
LISTA 3	3
LISTA 4	1
MERCEOLOGICA	2
PROVA HP14	1

Ai fini dell'assegnazione del punteggio per la componente quantitativa T.3 sarà calcolata per ogni concorrente un'unica percentuale di riduzione ottenuta dalla media pesata delle riduzioni offerte sulle singole tipologie di analisi secondo la seguente formula:

$$R_x = \sum_n [R(i) * T(i)] / T_{tot}$$

Dove:

R_x è la riduzione unica medio di ciascun concorrente,

$R(i)$ è la riduzione offerta da ciascun concorrente per tipologia di analisi della tabella,

$T(i)$ è il punteggio attribuito a ciascuna analisi della tabella,

T_{tot} è la somma dei pesi delle analisi $T(i)$

Una volta determinato la riduzione unica media di ciascun concorrente in gara, si procede al calcolo del coefficiente da attribuire a ciascun concorrente ai fini dell'attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica corrispondente al criterio quantitativo T.3 (punteggio massimo 10) secondo la seguente formula:

$$V(x) = R_x / R_{max}$$

dove:

$V(x)$: è il coefficiente tra 0 e 1 assegnato al concorrente x ;

R_x : è la riduzione unica medio del concorrente x ;

R_{max} : è la maggior riduzione unica media

D) per il criterio quantitativo T.4, attribuendo il coefficiente 1 a tutti i soggetti in possesso della certificazione OHSAS 18001 con scopo "Progettazione ed erogazione di servizi di campionamento per analisi chimiche" o similare, comunque attinente e comprendente esplicitamente il servizio di campionamento per analisi chimiche; in caso di concorrente riunito, al fine di ottenere il coefficiente 1, è necessario che tutti i concorrenti preposti allo svolgimento del servizio di campionamento abbiano la predetta certificazione.

E) per la componente di prezzo E.1.

Premesso:

- i) che ai concorrenti viene richiesto di indicare ribassi su diverse componenti di spesa;
- ii) che ciascuna componente di spesa incide in modo diverso sul valore complessivo del servizio posto a base di gara secondo i punteggi della seguente tabella:

COMPONENTI DI SPESA	P(i)
LISTA 1	50
POPS	10
AMIANTO	10
I.R.D. potenziale	4
LISTA 2	3

LISTA 3	2
LISTA 4	1
MERCEOLOGICA	3
PROVA HP14	1
campionamento in discarica a Casa Rota	6
campionamento presso altri siti di produzione < 150 km	4
campionamento presso altri siti di produzione >150 km e < 250 km	3
campionamento presso altri siti di produzione > 250 km e < 350 km	1
campionamento presso altri siti di produzione > 350 km e < 450 km	1
campionamento presso altri siti di produzione > 450 km	1

Ai fini dell'assegnazione del punteggio per la componente prezzo E.1 sarà calcolata per ogni concorrente un'unica percentuale di ribasso ottenuta dalla media pesata dei ribassi offerti sulle singole componenti di spesa secondo la seguente formula:

$$R_x = \sum_n [R(i) * P(i)] / P_{tot}$$

Dove:

R_x è il ribasso unico medio di ciascun concorrente,

$R(i)$ è il ribasso offerto da ciascun concorrente per ogni componente di spesa della tabella,

$P(i)$ è il punteggio attribuito a ciascuna componente di spesa della tabella,

P_{tot} è la somma dei pesi delle componenti di spesa $P(i)$

Una volta determinato il ribasso unico medio di ciascun concorrente in gara, si procede al calcolo del coefficiente da attribuire a ciascun concorrente ai fini dell'attribuzione del punteggio dell'offerta economica (punteggio massimo 30) secondo la seguente formula:

$$V(x) = R_x / R_{max}$$

dove:

$V(x)$: è il coefficiente tra 0 e 1 assegnato al concorrente x ;

R_x : è il ribasso unico medio del concorrente x ;

R_{max} : è il maggior ribasso unico medio

ART. 5. SISTEMA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. CRITERIO DI ROTAZIONE

L'aggiudicazione avverrà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, mediante lo strumento dell'accordo quadro con più operatori economici.

CSAI concluderà, con i primi tre operatori classificatisi in graduatoria, un accordo quadro nell'ambito del quale verranno stabiliti i termini e le condizioni entro le quali saranno eseguiti dall'Appaltatore i singoli interventi, senza la necessità di dover riaprire alcun confronto competitivo, dietro ordinativo con indicazione del tipo di intervento richiesto.

Nell'ipotesi residuale in cui vi fosse un'unica offerta ammissibile, si procederà comunque alla stipula dell'accordo quadro e i singoli appalti saranno affidati a tale operatore alle condizioni tecniche ed economiche di cui all'offerta.

Ferma l'ipotesi iniziale di un accordo con più operatori, l'offerta dell'operatore primo in graduatoria all'esito della gara rimarrà in ogni caso vincolante, con la conseguenza che lo stesso sarà comunque obbligato a stipulare l'accordo quadro anche se non vi fossero altri soggetti disposti ad aderire a detto accordo; in tale ipotesi l'accordo quadro sarà con un unico operatore economico e sarà disciplinato ai sensi dell'art. 54 d.lgs. 50/2016.

La scelta dell'operatore a cui affidare i singoli appalti sarà disciplinata dai termini e dalle condizioni di cui all'art. 2.3 del disciplinare di gara.

PARTE II PRESCRIZIONI DI SERVIZIO

ART. 6. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di un servizio di campionamento, analisi chimiche e merceologiche di rifiuti speciali non pericolosi e terre ai fini della:

- valutazione in ordine alla classificazione del rifiuto ai sensi del D.Lgs 152/06 part IV e smi, del Regolamento UE 1357/14, del Regolamento UE 1342/14 e della Decisione 2014/955/UE nonché la valutazione funzionale allo smaltimento in base al DM 27/09/2010 e al D.Lgs 36/03 in discarica per rifiuti non pericolosi;
- determinazione della conformità a quanto previsto dal DM 05/02/1998 e s.m.i. per l'avviamento a recupero del rifiuto;
- determinazione della conformità di terreno alla tabella 1 colonna A/B allegato 5 parte IV del D.Lgs 152/06 e smi. e test di cessione, secondo le modalità del DM 05/02/1998, per la verifica dei limiti previsti per le acque sotterranee tab 2 allegato 5 parte IV del D.Lgs 152/06 e smi.
- determinazione della composizione merceologica del rifiuto secondo la metodica operativa riportata nel manuale ISPRA Nr. 145/2016.

Tutti i campionamenti ed analisi dovranno essere effettuate su indicazione del Responsabile Accettazione di CSAI o da soggetto terzo da quest'ultima incaricato, con i parametri specificati e secondo le necessità riscontrate.

L'invio delle richieste di campionamento ed analisi sarà effettuato dal Responsabile Accettazione di CSAI sulla base di un Programma settimanale dallo stesso predisposto.

Resta ferma in ogni caso la necessità di garantire l'equilibrio tra le prestazioni richieste ai soggetti aderenti all'accordo quadro.

Per ogni verifica in loco e di conformità verrà richiesta l'analisi di tutti i parametri contenuti nella "lista 1" e, in base al tipo di rifiuto, quando necessario, anche degli altri parametri, così come meglio indicato al successivo art. 6.

Per l'accettazione dei rifiuti a recupero verrà richiesta l'analisi dei parametri contenuti nella "lista 2" secondo le modalità previste dal DM 05/02/1998 e s.m.i.

In base al tipo di rifiuto e ad esigenze particolari la Stazione Appaltante si riserva comunque facoltà di richiedere l'analisi di qualsiasi altro parametro non incluso nell'elenco delle analisi

posto a base di gara, il cui prezzo sarà definito secondo le modalità indicate al precedente art. 2.

I singoli laboratori, per le metodiche accreditate ISO 17025 e dichiarate in sede di offerta tecnica quantitativa, saranno vincolati all'impiego delle stesse.

Il termine di consegna dei risultati decorrerà dalla data di campionamento dei rifiuti.

I risultati dovranno essere inviati alla Stazione Appaltante tramite PEC all'indirizzo segreteria@pec.csaimpianti.it, ma comunque in ogni caso dovranno essere anticipati via fax o via e-mail.

ART. 7. DETERMINAZIONI ANALITICHE

Le analisi da effettuare sui campioni di rifiuto dovranno essere eseguite per tutti gli analiti richiesti e secondo i criteri previsti nel presente capitolato e nel rispetto delle previsioni normative.

La Stazione appaltante, ferme le analisi di cui alla lista 1, lista 2, lista 3 e POPS nonché gli ulteriori parametri indicati nell'elenco analisi riportato a base di gara, si riserva la facoltà, in base a specifiche esigenze e necessità riscontrate, di richiedere l'analisi di qualsiasi altro parametro necessario a garantire l'accettazione dei rifiuti in discarica, anche se non compreso nel predetto elenco posto a base di gara.

Le analisi rispetto alle quali si chiede ai concorrenti di formulare la propria offerta sono le seguenti:

1) LISTA 1

- pH
- Residuo a 105° C
- Tutti i metalli (As, Be, Cd, Cr tot, Cr VI, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Zn, V, Te, Tl, Mn, Fe, Ba, Al, Ptot)
- Anioni sul t.q. (NO_3^- , SO_4^{2-} , Cl^- , NH_4^+ , PO_4^{3-})
- Screening HS-GC-Ms (semiquantativo)
- Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
- Solventi organici aromatici e Solventi organici alogenati
- Idrocarburi totali (THC)
- Idrocarburi leggeri (C<12) e Idrocarburi pesanti (C10-C40), Idrocarburi Alifatici (C5-C8))
- Marker di cancerogenità
- Tutti i parametri della Tab. 5 del D.M. 27/09/2010

2) POPS (SECONDO IL REGOLAMENTO CE 850/2004 MODIFICATO DAL REGOLAMENTO 1342/2014/UE)

3) AMIANTO (metodo DM 06/09/1994 SO GU n°220 20/09/1994 All3)

4) Indice Respirometrico Dinamico potenziale (UNI 11184:2016)

- 5) **LISTA 2: ANALISI RIFIUTI A RECUPERO** da eseguire in piena conformità alle indicazioni del DM 05-02-1998, prevedendo come procedura di idoneità del materiale l'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 (criteri per la determinazione dei test di cessione) al decreto e conseguente verifica delle concentrazioni limite.
- 6) **LISTA 3: ANALISI TERRE** - determinazione della conformità di terreno alla tabella 1 colonna A/B allegato 5 parte IV del D.Lgs 152/06 e smi.
- 7) **LISTA 4: ANALISI TERRE** - test di cessione, secondo le modalità del DM 05/02/1998, per la verifica dei limiti previsti per le acque sotterranee tab 2 allegato 5 parte IV del D.Lgs 152/06 e smi.
- 8) **ANALISI MERCEOLOGICA su rifiuti** secondo la metodica operativa riportata nel manuale ISPRA Nr. 145/2016.
- 9) **PROVA** per la determinazione della caratteristica di pericolo **HP14** secondo i metodi previsti dal Regolamento (CE) n. 440/2008 e s.m.i.

Per la determinazione dei parametri di cui alla LISTA 1 si dettagliano i composti minimi da ricercare per IPA e Solventi :

Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)

Benzo (a) antracene

Benzo (a) pirene

Benzo(b)fluorantene

Benzo (k) fluorantene

Crisene

Indeno (1,2,3-c-d) pirene

Dibenzo(a,h)antracene

Benzo (e) pirene

Benzo (j) fluorantene

Naftalene

Composti Aromatici

Benzene

Isolpropilbenzene

Toluene

Etilbenzene

Xilene

Stirene

Cumene

Dipendente

1,2,3-trimetilbenzene

1,2,4-trimetilbenzene

1,3,5-trimetilbenzene

n-propil-benzene

n-Butilbenzene

sec-Butilbenzene

Ter-Butilbenzene

2-Etiltoluene

4-Etiltoluene

4-Isopropiltoluene

3-Etiltoluene

Dipentene

1,3 butadiene

Solventi organici alogenati

1,1,1,2- tetracloroetano

1,2,3 - Triclorobenzene

1,2,4,5-Tetrametilbenzene

1,3- Diclorobenzene

1,1,1-tricloroetano

1,1,2,2-tetracloroetano

1,1,2-tricloroetano

1,1-dicloroetano

1,1-Dicloroetilene

1,2-Dibromoetano

1,2-diclorobenzene

1,2,3-tricloropropano

1,2,4-triclorobenzene

1,2 dicloroetano

1,2-dicloroetilene

1,1-dicloropropano

1,2-dicloropropano

1,3-dicloropropano

1,4-diclorobenzene

1,2-dicloropropilene cis

1,3-dicloropropilene trans

Bromometano

Cloruro di metilene

Tetracloruro di carbonio

Tricloromonofluorometano

2- clorotoluene
 2,2-dicloropropano
 4- Clorotoluene
 bromobenzene
 bromoclorometano
 bromodiclorometano
 cloroetano
 clorometano
 Cloruro di vinile
 dibromometano
 dibromoetano
 tribromoetano
 diclorodifluorometano
 Diclorometano
 Monoclorobenzene
 Tetracloroetilene
 tetraclorometano
 Tribromometano (bromoformio)
 Tricloroetilene
 triclorofluorometano
 Triclorometano (cloroformio)
 Esaclorobutadiene
 esaclorobenzene
 Bromometano
 Tetraclorometano
 1,1,1- tricloroetano
 1,1-dicloro-1-fluoroetano

Per la LISTA 2 dovranno essere determinati i seguenti analiti con le relative concentrazioni

Parametri	Unità di misura	Concentrazioni limite
Nitrati	Mg/l NO ₃	50
Fluoruri	Mg/l F	1,5
Solfati	Mg/l SO ₄	250
Cloruri	Mg/l Cl	100
Cianuri	microngrammi/l Cn	50

Bario	Mg/l Ba	1
Rame	Mg/l Cu	0.05
Zinco	Mg/l Zn	3
Berillio	microngrammi/l Be	10
Cobalto	microngrammi/l Co	250
Nichel	microngrammi/l Ni	10
Vanadio	microngrammi/l V	250
Arsenico	microngrammi/l As	50
Cadmio	microngrammi/l Cd	5
Cromo totale	microngrammi/l Cr	50
Piombo	microngrammi/l Pb	50
Selenio	microngrammi/l Se	10
Mercurio	microngrammi/l Hg	1
Amianto	Mg/l	30
COD	Mg/l	30
PH		5,5 < > 12,0

L'analisi MERCEOLOGICA dovrà riportare la divisione nelle seguenti frazioni merceologiche:

- 1) Sottovaglio: tutto ciò che passa dal vaglio a maglie quadre di 20 mm di luce e che è costituito essenzialmente da sostanze organiche ed inerti
- 2) OR 1 (materiale organico)
- 3) OR 2 (erba e foglie)
- 4) OR 3 (residui di potatura legnosi)
- 5) OR 4 (fazzoletti)
- 6) Carta: giornali, riviste, fogli e foglietti vari (allegato tecnico ANCI – Comieco 2014/2019)
Carta e cartone imballaggi: imballaggi in cartone ondulato, cartoncino teso ed altro imballaggio (allegato tecnico ANCI – Comieco 2014/2019)
- 7) Plastica imballaggi vari: shoppers <A2, termoretraibile per bottiglie, vaschette in PP, PS, traccianti, etc.. (allegato tecnico ANCI – Corepla 2014/2019)
Plastica CPL: contenitori per liquidi in PET > 0,5l e < 5l (allegato tecnico ANCI – Corepla 2014/2019)

Altra plastica: manufatti in plastica (giocattoli, bacinelle, secchi, posate etc.), CPL > di 5l (allegato tecnico ANCI – Corepla 2014/2019)

- 8) Metalli: ferro, acciaio e alluminio (imballaggi e non) rame e ottone
- 9) Vetro: imballaggi e non
- 10) Inerti: litoidi, ceramica, etc..
- 11) Legno: cassette, tappi di sughero, cornici e pallet (non ingombranti)
- 12) Tessili: lana, cotone, stoffe varie, Pelli e cuoio
- 13) Pannolini: pannolini, assorbenti
- 14) Altro: ingombranti, RAEE e materiali non riconducibili alle altre classi

ART. 8. SPECIFICHE PER I RAPPORTI DI PROVA

Le certificazioni delle analisi, dovranno essere firmate e timbrate da tecnici laureati iscritti all'Albo Professionale dei Chimici e dei Biologi, ognuno per la parte di competenza.

Il rapporto di prova deve riportare il numero identificativo del campione (Prot. N° /anno), il codice CER, il produttore, il luogo di produzione, lo stato fisico del campione, il tipo di verifica, la data di campionamento e di accettazione in laboratorio.

Qualora l'analisi sia volta a determinare l'idoneità allo smaltimento in discarica del rifiuto il certificato deve specificare la non pericolosità dello stesso, riportando in forma esplicita le conclusioni circa:

- La valutazione della classificazione del rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Regolamento UE n. 1357/2014, del Regolamento UE n. 1342/14 e della Decisione 2014/955/UE.
- La valutazione ai fini dello smaltimento in base al DM 27/09/2010 e al D.Lgs 36/03;
- La verifica di conformità alle disposizioni previste dall'art. 6 comma 3 e 6 del D.M. 27/09/2010;
- La conformità delle metodiche utilizzate per le analisi dei rifiuti rispetto a quanto disposto dall'Allegato 3 del D.M. 27/09/2010.

Nello specifico, facendo riferimento alla determinazione della caratteristica di pericolo HP14, la stessa verrà determinata, fino al 04/07/2018, secondo le modalità previste nell'allegato 1, Parte 4 del Regolamento 1272/2008/CE e ATP, successivamente a tale data, secondo le modalità previste dal Regolamento 2017/997/Ue.

Su specifica richiesta di CSAI, potrà essere effettuato il doppio referto analitico valutando la caratteristica di pericolo HP14 secondo le due indicazioni normative senza alcun onere aggiuntivo a carico di CSAI.

Qualora l'analisi sia volta a determinare l'idoneità delle terre e rocce da scavo alle previsioni del DPR 13 giugno 2017, n. 120, riportando in forma esplicita le conclusioni circa:

- ART. 9. La conformità del terreno alla tabella 1 colonna A/B allegato 5 parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e

ART. 10. La conformità del terreno, secondo le modalità del DM 05/02/1998, per la verifica dei limiti previsti per le acque sotterranee tab 2 allegato 5 parte IV del D.Lgs 152/06 e smi.

ART. 11. TRASMISSIONE ESITI DELLE ANALISI

I risultati delle determinazioni analitiche eseguite sui campioni prelevati dovranno essere comunicati tramite fax o e-mail entro:

- 12 giorni naturali e consecutivi per la LISTA 1;
- 28 giorni naturali e consecutivi per i POPS;
- 12 giorni naturali e consecutivi per AMIANTO;
- 21 giorni naturali e consecutivi per IRDp
- 12 giorni naturali e consecutivi per le verifiche LISTA 2;
- 28 giorni naturali e consecutivi per le verifiche LISTA 3
- 28 giorni naturali e consecutivi per le verifiche LISTA 4
- 7 giorni naturali e consecutivi per le analisi merceologiche
- 40 giorni naturali e consecutivi per la PROVA HP14

Affinché la prestazione possa dirsi compiuta, è necessario che i certificati analitici siano inviati a mezzo PEC all'indirizzo segreteria@pec.csaimpanti.it.

I suddetti termini per l'invio delle analisi tramite e-mail decorreranno dalla data di campionamento.

ART. 12. CAMPIONAMENTI

In ordine all'attivazione del servizio di campionamento, il Responsabile Accettazione di CSAI, provvederà ad inoltrare una programmazione settimanale. La programmazione verrà inviata il giovedì entro le ore 12 per la settimana successiva.

CSAI fornirà all'Aggiudicatario, la ragione sociale del produttore, indirizzo, nominativo del riferimento interno, codice CER, stato fisico del rifiuto e protocollo analitico da eseguire.

Unitamente alle informazioni in parola verranno inoltrati le "procedure di accesso all'impianto" e la "informativa sui rischi", ovvero documenti analoghi, fornite dal cliente a CSAI in fase di richiesta di omologa.

Fatto salvo quanto specificatamente indicato nei documenti succitati, a cui il personale dell'Aggiudicatario dovrà strettamente attenersi, si richiamano le seguenti indicazioni minime di carattere generale:

- Definire con il personale di impianto il luogo dedicato al campionamento, i tempi necessari e le procedure impiegate;
- Se necessario delimitare il perimetro dell'area impiegata per l'attività;
- Non sostare e operare in prossimità di mezzi in movimento;
- Non sostare e operare sotto a nastri trasportatori o macchine di qualsiasi genere e natura e carichi sospesi;

- Non fumare o impiegare attrezzature che possano causare scintille o fonti di innesco per incendi;
- Utilizzare i DPI necessari previsti nei documenti specifici di ogni impianto, quantomeno guanti *****, mascherina antipolvere *****, tuta protettiva usa e getta antipolvere;
- Impiegare per la movimentazione dei rifiuti attrezzatura quale pala o badile.

ART. 13. PENALI

Servizio analisi chimiche (servizio principale)

Per ogni giorno di ritardo sull'invio del fax o delle e-mail contenente dei risultati delle verifiche, per cause imputabili all'appaltatore, sarà applicata una penale pari a €/giorno 50,00 indipendentemente dalla tipologia di richiesta.

Servizio di Campionamento (servizio secondario)

Per ogni giorno di ritardo sull'attivazione del servizio di campionamento per cause imputabili all'Appaltatore verrà applicata una penale pari € 50,00 giorno.

Penale forfettaria

Per ogni altro inadempimento contrattuale verrà applicata una penale forfettaria di € 1000,00.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere l'accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., nell'ipotesi in cui l'operatore ritardi per tre volte nell'esecuzione dei servi sopra richiamati, anche non consecutivamente, rispetto al termine pattuito o anche una sola volta laddove il ritardo superi i 10 giorni.

Ne consegue che la stazione appaltante avrà la facoltà di risolvere l'accordo in danno al solo operatore inadempiente - rimanendo quindi valido per gli altri operatori - con conseguente escussione della cauzione definitiva e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le penalità suddette saranno fatte valere in sede di liquidazione mediante trattenuta dell'importo relativo agli importi non ancora liquidati.

ART. 14. CONTROLLI

L'appaltatore si impegna fin da ora a consentire a CSAI S.p.A., o ad un suo incaricato di fiducia, il libero accesso ai locali sede del laboratorio dell'operatore aderente all'accordo quadro, per verificare le modalità operative e le metodiche applicate, nel rispetto delle condizioni contenute nel presente Capitolato.

CSAI si riserva la facoltà di condurre con cadenza annuale o diversa se ritenuto opportuno, a proprie spese e con personale di fiducia dalla medesima incaricato, Audit Iso 9001 di seconda parte, allo scopo di verificare la regolare conformità ai requisiti espressi, le modalità operative e le metodiche applicate. A tale scopo le ditte appaltatrici autorizzano fin da ora il

personale espressamente incaricato da CSAI ad accedere liberamente ai locali sede dei singoli laboratori.

La presenza di difformità rispetto agli standard di legge, alla regolare conformità, ai requisiti espressi, le modalità operative e le metodiche applicate riscontrate all'esito delle verifiche ispettive condotte da CSAI e tali da inficiare la buona resa del servizio oggetto del presente accordo, determineranno la risoluzione di diritto dell'appalto, senza alcuna pretesa da parte dell'aggiudicatario con conseguente diritto alla escussione della cauzione definitiva e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 15. CONSEGNA DEL SERVIZIO

Tenuto conto che il servizio oggetto di appalto deve essere svolto con soluzione continuità in quanto strettamente connesso al conferimento dei rifiuti in discarica, la stazione appaltante si riserva, di dare avvio all'esecuzione dei singoli appalti derivanti dall'accordo quadro prima della stipula dello stesso.

PARTE III CONDIZIONI GENERALI

ART. 16. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 del Codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione purché:

- a) il concorrente indichi all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, nonché la terna dei subappaltatori così come previsto dall'art. 105 co. 6; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;
- b) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80.

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale complessivo.

La Stazione Appaltante procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate all'art.105, co.13, del d.lgs.50/2016. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere all'Autorità, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

Lo stesso aggiudicatario dovrà corrispondere gli oneri di sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

La stazione appaltante si riserva, in presenza di subappalto, di richiedere la produzione di tutta la documentazione necessaria per consentire il subappalto stesso ai sensi della normativa vigente.

ART. 17. PAGAMENTI

Il pagamento sarà effettuato, tramite bonifico bancario a 60 giorni data fattura, con scadenza fine mese.

Il pagamento del servizio dell'ultimo mese sarà effettuato a seguito della redazione del certificato di regolare esecuzione che sarà emesso entro 30 giorni dal termine del servizio; successivamente si provvederà allo svincolo della garanzia contrattuale.

Ai sensi dell'art. 30 co. 5 bis D.lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante applicherà, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ART. 18. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

In ottemperanza alla L 136/2010 l'aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni"

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'*articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3*, il codice unico di progetto (CUP).

L'aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi

L'aggiudicatario si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari a pena di nullità assoluta.

Laddove l'aggiudicatario sia a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto sia inserita un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 19. CAUZIONE DEFINITIVA E RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI

In riferimento al servizio in oggetto, si richiedono la garanzia a corredo dell'offerta, ex art. 93 d.lgs. 50/2016, nonché la cauzione definitiva, ex art. 103 d.lgs. 50/2016 all'aggiudicatario.

In fase di esecuzione gli operatori che andranno a sottoscrivere l'Accordo Quadro sono obbligati a stipulare una polizza che dovrà garantire dei danni subiti dalla stazione appaltante nel corso dell'esecuzione del servizio; la predetta polizza dovrà garantire la stazione appaltante anche contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio. Il massimale dovrà essere fino ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per ciascun sinistro.

Nel caso di difetto della copertura assicurativa o di una sua cessazione per qualsiasi causa, l'Appaltatore sarà tenuto, previo invito di CSAI, a ripristinarla a proprie spese al più tardi entro dieci giorni dalla richiesta. Qualora ciò non si verifichi, CSAI avrà facoltà, ex art. 1456 cod. civ., di risolvere il contratto senza ulteriore preavviso e senza che sia dovuto all'appaltatore alcunché a titolo di indennizzo con conseguente facoltà della stessa CSAI di escutere la cauzione definitiva per l'intero importo e fatta salva la richiesta di eventuali danni ulteriori.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dai singoli operatori, devono coprire, senza alcuna eccezione o riserva, anche per i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo devono coprire, senza alcuna eccezione o riserva, anche i danni causati dalle imprese mandanti.

ART. 20. STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

Il verbale della Commissione di Aggiudicazione e la determinazione di aggiudicazione non sono inoltre sostitutivi dell'Accordo Quadro, alla cui stipula, nelle forme di cui all'art. 32, comma 14, d.lgs. 50/2016, potrà comunque addivenirsi solo a seguito della presentazione da parte dell'Impresa aggiudicataria della documentazione richiesta e fermi restando gli accertamenti previsti dalla vigente normativa.

Tenuto conto che il ritardo nell'inizio del servizio potrebbe compromettere la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti, la stazione appaltate si riserva di procedere all'avvio del servizio in via di urgenza, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 8, d.lgs. 50/2016

ART. 21. OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE

L'Affidataria dovrà ottemperare i seguenti obblighi:

- Informare, ai sensi dell'art. 24 della LRT 8/2008 immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione ;

- applicare ai propri dipendenti tutte le disposizioni derivanti da norme e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'aggiudicataria anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto;
- dimostrare, a semplice richiesta della stazione appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
- Assolvere ogni altro obbligo di legge vigente per l'affidamento di cui trattasi ancorché non espressamente richiamato.
- Mantenere per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per l'esecuzione dello stesso ancorché derivanti da norme intervenute successivamente all'affidamento.

ART. 22. MODIFICA DI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le modifiche dell'Accordo quadro in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP. I contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

Si precisa che sono ammesse varianti, modifiche non sostanziali e/o servizi supplementari nei casi e modi espressamente indicati dal richiamato art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 23. CESSIONE DEL CONTRATTO

A pena di nullità, ex art. 105 d.lgs. 50/2016, è vietato all'impresa aggiudicataria cedere il contratto di appalto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), d.lgs. 50/2016.

ART. 24. CESSIONE DEL CREDITO DERIVANTE DAL CONTRATTO

In merito all'eventuale cessione dei crediti derivanti dal contratto di appalto trova applicazione quanto previsto all'art. 106 comma 13 del D. Lgs 50/2016 e integrazioni..

ART. 25. IPOTESI DI RISOLUZIONE

Ferma l'applicazione di quanto previsto dall'art. 108 d.lgs. 50/2016, costituiscono clausole risolutive espresse nell'esclusivo interesse di CSAI, con conseguente diritto per la stessa CSAI di procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 cod. civ., le seguenti fattispecie:

- gravi inadempienze da parte dell'aggiudicatario agli obblighi in materia di lavoro, di regolarità contributiva ed assicurativa e di sicurezza sul lavoro;

- frode, inadempimenti di qualsiasi sorta e/o ripetute violazioni rispetto alle prescrizioni contrattuali o a qualunque obbligo normativo da parte dell'aggiudicatario;
- negligenza da parte dell'aggiudicatario nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- cessazione d'attività, fallimento, concordato preventivo o altre procedure concorsuali, ovvero intervenuta mancanza di qualunque altro requisito morale previsto per la partecipazione alla gara;
- in caso di carenza della copertura assicurativa di cui al precedente art. 16;
- in caso di violazione delle norme sulla privacy da parte dell'aggiudicatario;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzato da CSAI;
- arbitrario abbandono da parte dell'Appaltatore del servizio oggetto dell'appalto in caso di applicazione delle penali;
- in caso di applicazione per n. 3 volte ripetute nello stesso anno, delle penali di cui all'art. 10;
- in caso di violazione delle norme sulla privacy

In caso di risoluzione del Contratto, il Committente procederà alla escussione della fideiussione.

In caso di risoluzione contrattuale, CSAI si riserva la facoltà di affidare ad altri il servizio in danno della ditta.

L'esecuzione in danno non esime la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui essa possa essere incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La risoluzione dà diritto a CSAI di escutere la cauzione definitiva prestata dall'appaltatore, nonché di rivalersi su eventuali crediti della stessa Impresa, fatto in ogni caso salvo il risarcimento del danno ulteriore.

ART. 26. ELEZIONE DI DOMICILIO E SUA VARIAZIONE E VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE

L'aggiudicatario ha l'obbligo di eleggere un domicilio legale per l'esecuzione del contratto. Tale domicilio (quello normale dell'Impresa o elettivo), sarà precisato nel contratto. Essa ha altresì l'obbligo di comunicare le variazioni del domicilio indicato in contratto. In mancanza, le conseguenze del ritardo nell'esecuzione del servizio dipendente dal mancato tempestivo recapito della corrispondenza, saranno senz'altro a carico dell'aggiudicataria stessa. In caso di cambio di ragione sociale o di trasformazione della società, l'aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni. La Committente si riserva la facoltà di proseguire nell'esecuzione del contratto.

ART. 27. NORME DI RINVIO ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Per quanto non espressamente previsto dal bando di gara, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato e dalle disposizioni in tali atti richiamate, valgono le vigenti normative e regolamenti emanati in materia.

In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole per la committente, parimenti prevarrà l'ipotesi più favorevole per la committente in caso di eventuali incongruenze o contraddittorietà tra i diversi atti di gara.

ART. 28. RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Il Committente e l'operatore economico garantiscono reciprocamente che i dati forniti per effetto del presente rapporto saranno trattati con la massima riservatezza e nel pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

E' fatto assoluto divieto al concorrente di divulgare a terzi, o di impiegare per fini diversi dalla partecipazione alla presente gara di appalto, dati, informazioni, notizie e documenti di cui venga a conoscenza o in possesso durante la partecipazione alla presente gara di appalto o, comunque, in relazione ad essa.

L'Aggiudicatario ed il proprio personale incaricato saranno tenuti, durante l'esecuzione del contratto, al pieno rispetto ed alla riservatezza dei dati e delle informazioni di cui verranno in possesso. A tal proposito ed in relazione alle specifiche competenze ad esso attribuite dal contratto l'Aggiudicatario potrà essere nominato ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per conto del committente, ovvero potrà essere richiesto allo stesso il rilascio di una dichiarazione di riservatezza.

E' fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di divulgare a terzi, o di impiegare per fini diversi dall'esecuzione dell'appalto, dati, informazioni, notizie e documenti di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del contratto o, comunque, in relazione ad esso.

L'Aggiudicatario del servizio dovrà impegnarsi formalmente a fornire istruzioni al proprio personale e ai propri collaboratori affinché tutti i dati personali e soprattutto identificativi ed anagrafici, contabili, fiscali e amministrativi, patrimoniali, commerciali e informatici, nonché giudiziari, finanziari, statistici e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza per effetto dello svolgimento del contratto, vengano considerati riservati e come tali trattati.

L'Aggiudicatario sarà obbligato a consegnare al Committente e/o distruggere, al termine del contratto, tutte le copie di dati o informazioni gestiti e trattati nell'ambito del contratto fino ad allora resi.

La violazione degli obblighi di riservatezza da parte dell'Aggiudicatario sarà causa di risoluzione del contratto di appalto, secondo quanto disposto dall'articolo 18 del presente capitolato.

ART. 29. MANLEVA

Il concorrente si obbliga espressamente a manlevare il Committente da ogni responsabilità alla quale quest'ultimo dovesse andare incontro in relazione a qualsivoglia trattamento dei

dati, acquisiti durante la partecipazione alla presente gara di appalto, effettuato in violazione del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Conseguentemente, il concorrente assume a proprio carico l'obbligo di risarcire ogni e qualsivoglia danno subito dal Committente ed in generale da terzi, in relazione a quanto sopra derivante da fatto illecito dell'operatore economico, anche in caso di colpa grave del medesimo.

ART. 30. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi eventuale controversia è esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie saranno deferite alla cognizione della Competente Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il foro competente in via esclusiva, con esclusione di qualsiasi foro alternativo, è quello di Arezzo.

Terranuova Bracciolini, 06/03/2018

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Luca Zipoli